

b) sia assicurato a tutti, ma soprattutto alle donne, in quanto oggetto di gravi discriminazioni, il rispetto dei diritti fondamentali della persona;

incaricare il nostro ambasciatore presso le Nazioni unite perché si adoperi affinché si costituisca un ampio schieramento di paesi che intervenga verso tutti i paesi in cui è palese la violazione dei diritti umani. A soffrire tali violazioni sono quasi sempre le fasce più deboli delle popolazioni, bambini e donne, che in molti paesi del mondo non hanno uguali diritti rispetto agli uomini. (5-00016)

\* \* \*

#### AFFARI REGIONALI

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

ZANELLA, BOATO, BULGARELLI, CIMA e ROCCHI. — *Al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato il 15 dicembre 2000, sono state ripartite tra le regioni e le province autonome le risorse destinate al potenziamento dei servizi a favore delle persone in stato di povertà estrema e senza fissa dimora;

il decreto citato ha destinato il 75 per cento delle risorse alle regioni e province autonome nelle quali è compreso almeno un comune capoluogo di area metropolitana, come individuati ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

lo stesso decreto ha inoltre specificato che dette regioni devono destinare le risorse prioritariamente ai comuni capoluogo di area metropolitana di cui al già citato decreto legislativo n. 267/2000;

in base ai criteri sopra descritti e tenendo conto della presenza di un comune capoluogo di area metropolitana

(Venezia) alla regione Veneto è stato erogato un finanziamento per l'anno 2001 pari a 1.351.806.733 lire;

secondo il decreto legislativo n. 267/2000 il comune di Venezia dovrebbe essere considerato obiettivo prioritario degli interventi previsti dalla legge n. 328/2000;

la deliberazione dell'8 giugno 2001 della giunta regionale del Veneto non ha però tenuto adeguatamente conto degli indirizzi del decreto legislativo n. 267/2000, penalizzando fortemente le aspettative del comune di Venezia che ha visto una forte riduzione della possibilità di accesso ai fondi per il potenziamento dei servizi a favore delle persone in stato di povertà;

l'indicazione, nella deliberazione della giunta regionale, dell'importo massimo finanziabile pari a lire 200 milioni rappresenta un incomprensibile limite alla possibilità di realizzare progetti adeguati all'importanza ed alla complessità della città di Venezia;

alla scrivente appare che, pur nella legittima autonomia delle istituzioni regionali, la giunta regionale del Veneto abbia disatteso i criteri di ripartizione delle risorse della legge n. 328 del 2000, con particolare riferimento al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2000, adottato in attuazione di quest'ultima;

appare evidente che i criteri di ripartizione rispecchiano in modo sufficientemente preciso le esigenze di intervento, indubbiamente di maggior rilievo in città come Venezia —:

se non ritenga la ripartizione effettuata dalla Giunta, contrastante con i criteri stabiliti dall'articolo 3 e in tal caso quali provvedimenti, di propria competenza, intenda adottare. (5-00020)

\* \* \*